

Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 8 di Registro

Seduta del 15/01/2018

Oggetto: Ing. Enrico PALIOTTO - Indennità ad personam ex art. 110, comma 3,

D.L.gvo 267/2000 e ss.mm.ii. - Integrazione - Esame e decisioni in

merito.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 13:10, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
CANEPA ENZO	Sindaco	SI	
ROCCA PIERO	Vice Sindaco	SI	
VINAI ANGELO	Assessore	SI	
ROSSI SIMONE	Assessore	SI	
RUGGERI FULVIA	Assessore	SI	
LEONE LUCIA	Assessore	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza il **Enzo Canepa** in qualità di **Sindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.L.gvo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro n. 6/2015 T.D. del 27.11.2015, con il quale si è provveduto in ordine all'assunzione a tempo parziale e determinato dell'ing. Enrico PALIOTTO, secondo le previsioni di cui all'art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 e s.m.i., al fine di assicurare la continuità delle funzioni dirigenziali in seno al Settore Tecnico, nell'ottica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stante la conferma, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, della persistente ed, ad oggi, confermata mancanza nei ruoli dell'Ente di professionalità adeguate cui attribuire l'incarico di Dirigente Tecnico, tenuto conto dello specifico titolo di studio richiesto e degli altri requisiti prescritti;

RICHIAMATO l'art. 2 dell'articolato contrattuale che così prevede:

"L'ing. Enrico PALIOTTO è assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., a tempo parziale e determinato dal 01/12/2015 al 31/12/2017, in qualità di "Dirigente Tecnico". Il periodo predetto è rinnovabile per un periodo comunque non superiore all'attuale mandato politico del sottoscritto sindaco protempore.";

RICORDATO che:

- il Sindaco pro-tempore, con prot. n. 34727 del 18.12.2017, ha formalizzato proposta all'ing. Enrico PALIOTTO di proroga del contratto in essere sino alla scadenza del proprio mandato politico-amministrativo, alle stesse condizioni di cui in atti;
- l'ing. Enrico PALIOTTO, con nota prot. n. 34755 del 18 dicembre 2017, ha espresso adesione alla proroga nei termini ed alle condizioni proposte;
- il Sindaco pro tempore di questo Comune, con decreto n. 15 del 18 dicembre 2017, ha quindi prorogato in capo al predetto l'incarico conferito ex art. 110, comma 1, D.L.gvo n. 165/2000;

PRESO ATTO che l'Autorità sindacale, nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla norma positiva:

- con la nota soprarichiamata, nel proporre la proroga del rapporto in essere, formalizzava altresì la volontà di stabilire un aumento dell'indennità ad personam erogata al predetto dirigente, ad oggi corrisposta in euro 20.000,00 annui lordi per tredici mensilità, quantificandola in euro 32.000,00 annui lordi e rapportandola al periodo di effettiva prestazione dell'incarico come prorogato in atti e tenuto conto dell'ulteriore precarietà dell'incarico e dell'individuazione di nuovi e più pregnanti obiettivi performanti, in itinere la loro formalizzazione;
- con il decreto sopracitato demandava alla Giunta comunale la valutazione di aumentare l'indennità lorda annua ad personam;

RICHIAMATO l'art. 110, comma 3, del Testo unico degli enti locali che così prevede"... Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale";

DATO ATTO che all'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, è stato aggiunto, dall'art. 16, 1 quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in L. 07 agosto 2016, n. 160, il seguente: Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 (già art. 1, comma 236, della L. n. 208 del 2015) che stabilisce il vincolo dell'invarianza della spesa destinata al trattamento accessorio disponendo che "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

DATO ATTO che, alla luce della norma sopra richiamata, deve accertarsi se l'indennità ad personam costituisca parte eventuale del trattamento economico fondamentale o del trattamento accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione o di risultato del dirigenti e, quindi, in tale ipotesi, limitata a quanto nel pregresso contabilizzata e riconosciuta;

VISTI, ex multis, sull'argomento:

- a) I'orientamento applicativo ARAN AII_107 del 5 luglio 2012, secondo il quale:
 - il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall'ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, riveste carattere eminentemente oggettivo, in quanto legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale;
 - al contrario, afferiscono unicamente alla sfera soggettiva del destinatario dell'incarico discrezionale ex art. 110, comma 1, del TUEL la professionalità, le esperienze e le competenze del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione dirigenziale;
 - l'assegno ad personam, di cui all'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, si collega a questi elementi curriculari e professionali, aventi natura soggettiva, nei quali rileva la "specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali ...";
- parere ARAN DB37, che esclude l'assimilazione dell'indennità ad personam all'indennità di posizione e ne rivela la natura strettamente connaturata al trattamento economico fondamentale;
- c) parere n. 489/2012 della Corte dei Conti Lombardia, secondo il quale l'indennità ad personam non rientra nel trattamento accessorio;

d) la recentissima deliberazione 26 ottobre 2017, n. 69 della Corte dei conti - Basilicata, Sez. controllo, con la quale il Collegio contabile precisa come l'indennità ad personam, sostanziandosi come una voce di costo del trattamento economico fondamentale, distinta dalla retribuzione di posizione o di risultato, non può che essere estranea al perimetro di applicazione dello specifico vincolo di spesa di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, riferito espressamente al solo "trattamento accessorio".

DATO ATTO che il presente Organo, adeguatamente e compiutamente motivando, con atto deliberativo n. 63 del 23 marzo 2015, su proposta e relazione del Sindaco protempore, ha disposto e riconosciuto all'ing. Enrico PALIOTTO l'indennità di cui all'art. 110, comma 3, del TUEL, quantificandola in euro 20.000,00 lordi ed annui;

AVUTO reiteratamente riguardo:

- alla precarietà dell'incarico ex art. 110, comma 1, del TUEL che, confermato a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) sino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, non permetterà all'ing. Enrico PALIOTTO lo svolgimento di altre attività professionali, al di fuori dell'incarico svolto presso il Comune di Ceriale;
- ai nuovi obiettivi performanti individuati dal Sindaco pro-tempore aventi natura esemplificativa ma non esaustiva ovvero:
 - a) nuova progettazione sistema raccolta differenziata RSU;
 - b) definizione termini di esecuzione del lodo arbitrale FINCOS;
 - c) conclusione iter tecnico amministrativo delle grandi OO.PP. di cui alla programmazione dell'Ente;
- all'esclusione dell'indennità ad personam dalle limitazioni di cui all'art. 9, comma 28, nono periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, tenuto conto degli elementi di conoscenza e di giudizio più sopra riportati;
- che l' indennità ad personam è definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non va imputata al costo contrattuale e del personale;

CONFERMATE in atti l'esigenza e l'urgenza di garantire la continuità dei servizi nell'area tecnica tramite il contratto di lavoro in essere in capo all'ing. Enrico PALIOTTO prorogato sino allo spirare del mandato politico del sottoscritto sindaco pro-tempore;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 110, comma 3, del TUEL;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONFERMARE quanto valutato e disposto con DGC n. 63 del 23 marzo 2015, le cui ragioni esposte in narrativa vengono presentemente integralmente richiamate.
- 2) DI ESERCITARE la facoltà di cui all'art. 110, comma 3, del TUEL, quale doveroso riconoscimento nei confronti dell'ing. Enrico PALIOTTO, pur tenendo conto che dai dati contabili elaborati dall'ufficio Contabilità del Personale, di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, risulta, tra gli altri, il trend crescente delle spese per macroaggregati dei redditi da lavoro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

- dipendente relativi al consuntivo 2016, al preconsuntivo 2017 ed alla previsione di competenza 2018.
- 3) DI AUMENTARE, tenuto conto della proposta e della relazione del Sindaco pro tempore, per l'annualità 2018, l'indennità ad personam in atti già riconosciuta all'ing. Enrico PALIOTTO, elevandola da euro 20.000,00 annui lordi ad euro 32.000,00 annui lordi, da rapportarsi proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali in seno al Settore 1° Tecnico, dallo stesso esercitate in osseguio al decreto sindacale n. 15 del 18 dicembre 2017.
- 4) DI DARE ATTO che l'aumento dell'indennità ad personam verrà erogata nei limiti della disponibilità del bilancio comunale per l'esercizio corrispondente.
- 5) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Finanziario gli opportuni provvedimenti di competenza atti a dare seguito a quanto sopra deliberato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza, stante la necessità di provvedere sollecitamente al giusto ristoro economico dell'ing. Enrico PALIOTTO, tenuto conto degli ulteriori e sfidanti obiettivi performanti in corso di aggiornamento ed assegnazione allo stesso per l'anno 2018;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.L.gvo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO Enzo Canepa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Monica Di Marco